

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1742

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro per la funzione pubblica**

(FRATTINI)

**e col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2002

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002,  
n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la  
ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica  
e musicale

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	8
Relazione tecnica .....	»	11
Allegato .....	»	13
Disegno di legge .....	»	17
Testo del decreto-legge .....	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che si propone detta disposizioni in tema di razionalizzazione della spesa nel settore della scuola, di funzionalità delle sedi scolastiche, nonché di interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale. Misure queste che, in quanto tendenti ad assicurare alcune condizioni indispensabili per la funzionalità delle strutture scolastiche, universitarie e della ricerca, devono necessariamente essere adottate con norme che siano immediatamente operanti. Il provvedimento si compone dei seguenti sette articoli.

#### Articolo 1

Il comma 1 dispone l'obbligo, per i docenti in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche, di partecipare ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. L'articolo citato disciplina l'organizzazione e la realizzazione dei predetti corsi al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto del personale docente della scuola, in relazione all'emergenza di situazioni di soprannumerarietà, senza tuttavia sancire l'obbligo della partecipazione ai corsi stessi. E in effetti tale partecipazione ai corsi, da parte dei docenti in soprannumero rispetto agli organici, è avvenuta fino ad oggi solo su base volontaria, con risultati ben modesti rispetto alle attese implicite nelle disposizioni dell'articolo in questione. La norma che si propone introduce quindi un elemento di novità in quanto dispone

l'obbligo di partecipazione ai corsi per tutti i docenti in soprannumero. Le categorie di tali docenti sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Inoltre, il medesimo comma 1 prevede che, nel caso di mancata partecipazione ai corsi di riconversione o di esito negativo della partecipazione ai corsi medesimi oppure di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale è stata realizzata la riconversione professionale, qualora perduri la situazione di soprannumerarietà, al personale interessato si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina in via generale le procedure per la gestione delle eccedenze di personale. La norma configura, in definitiva, un risparmio di spesa in quanto consente di coprire le mancanze di organico con personale già in servizio. Essa inoltre riveste carattere di urgenza in quanto le procedure di riconversione professionale del personale vanno attivate immediatamente e quindi in tempo utile affinché si riesca ad utilizzare il personale già a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004; tale esigenza di urgenza va collegata anche alla programmata riduzione degli organici, di cui alla legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Il comma 2 prevede l'elevazione del limite di spesa, fissato nell'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della citata legge 22 dicembre 2001, n. 448, per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.

#### Articolo 2

L'articolo reca, al comma 1, l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1,

del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. In particolare si chiarisce che il numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente può subire variazioni in diminuzione nel caso di accorpamenti disposti a norma delle vigenti disposizioni. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 255 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2001, ha infatti stabilito che le variazioni del numero degli alunni intervenute in organico di fatto non comportano modifiche del numero delle classi stesse; ciò di fatto ha impedito la possibilità di procedere all'accorpamento delle classi sottodimensionate, con evidenti riflessi sul piano della spesa complessiva. La norma in questione mira a ristabilire il principio generale precedentemente in vigore, in base al quale è possibile procedere, in organico di fatto, all'accorpamento di classi che siano diventate sottodimensionate rispetto ai parametri in vigore. Anche questa norma ha lo scopo di fissare regole più severe in tale delicata materia e di maggiore responsabilizzazione degli organi scolastici per quanto riguarda la definizione dell'organico d'istituto all'inizio di ciascun anno scolastico, commisurandolo strettamente alle effettive necessità contingenti in modo da evitare aumenti di spesa. Il comma 2 dell'articolo precisa poi che non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

#### Articolo 3

L'articolo 3 intende far fronte ai bisogni finanziari conseguenti al subentro dello Stato nei contratti di appalto stipulati dagli enti locali per assicurare i servizi di pulizia dei locali scolastici, subentro che è correlato all'attuazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

L'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha fatto venire meno l'obbligo degli enti locali di fornire il personale non docente per le

scuole. Nei casi in cui gli enti locali avevano stipulato contratti di appalto per assicurare i servizi di pulizia dei locali scolastici attraverso il ricorso a personale fornito da ditte esterne anziché con proprio personale, il decreto ministeriale 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, ha previsto che lo Stato subentrasse negli anzidetti contratti di appalto. Si è venuto così a determinare un debito a carico dello Stato, che è stato quantificato con il Ministero dell'economia e delle finanze in complessivi 519.438.921 euro. In sede di approvazione della legge finanziaria per il 2002 si è convenuto di finanziare per il momento una parte di tale debito, quanto meno nei termini necessari ad evitare interruzioni o gravi turbative del servizio di pulizia e custodia delle scuole. Per tale finalità, sono stati pertanto preordinati appositi accantonamenti nella predetta legge finanziaria. La norma che qui si propone dispone quindi l'utilizzazione di tali accantonamenti. Va fatto presente che la norma è stata inserita, dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, nel disegno di legge n. 1271, attualmente all'esame dell'Assemblea dello stesso ramo del Parlamento. Allo stato attuale essa però riveste uno straordinario carattere di urgenza, ad evitare che, con l'inizio del corrente anno scolastico, si possano determinare interruzioni o gravi turbative del servizio di pulizia e custodia delle scuole.

#### Articolo 4

Le disposizioni attivano gli stanziamenti iscritti nella Tabella A e nella Tabella B della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002).

L'intervento d'urgenza, che introduce norme già proposte nell'ambito di disegni di iniziativa governativa, si rende necessario in ragione del fatto che gli stanziamenti di cui trattasi devono essere utilizzati entro l'esercizio finanziario 2002 e lo stato dell'*iter* dei disegni di legge ordinaria non garantisce

una approvazione nei termini, anche in considerazione dell'avvio della nuova sessione di bilancio.

Infatti, il disegno di legge di cui all'atto Camera n. 2238, che all'articolo 6 del nuovo testo reca la norma per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, già approvato dal Senato e dalle Commissioni riunite VII e X della Camera dei deputati, non risulta calendarizzato per l'Assemblea nel mese di settembre; l'*iter* del disegno di legge di cui all'atto Camera n. 2988, recante le norme di spesa a favore delle università non statali e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, pendente alla Camera dei deputati, ha appena iniziato il suo *iter*.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 attiva lo stanziamento iscritto nella Tabella B della citata legge n. 448 del 2001, nel Fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze, sotto la voce «regolazioni debitorie».

L'intervento si rende necessario per far fronte alla grave situazione debitoria delle università statali, nei confronti del sistema bancario, a fronte della mancata copertura del 1995, a valere sulle risorse statali, degli oneri relativi alla progressione economica per anzianità (classi e scatti) del personale docente e ricercatore.

Il comma 2, che provvede al prelevamento degli stanziamenti accantonati per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nella tabella A della citata legge n. 448 del 2001, è finalizzato ad incrementare i fondi destinati alle università ed istituti non statali legalmente riconosciuti (u.p.b. 25.1.2.4, capitolo 5502) allo scopo di consentire il pagamento delle borse di studio agli studenti iscritti presso le predette istituzioni. Ciò a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001, che, operando una revisione dei criteri di uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ha allargato la platea degli

studenti beneficiari, prevedendo l'estensione dei servizi e degli interventi, già previsti per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica), di dottorato di ricerca, di laurea e laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (con alcune eccezioni), nonché di corsi di formazione attivati dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.

Il comma 3 attiva i fondi stanziati nella tabella B per il MIUR, finalizzandoli ad interventi edilizi a favore delle istituzioni statali di alta formazione artistica e musicale (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche e Istituti musicali pareggiati).

Detti interventi sono indifferibili atteso che l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha trasferito al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) le competenze in tale materia, facendo venire meno gli oneri relativi alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici utilizzati dalle predette istituzioni posti a carico delle province dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, le quali hanno continuato ad erogare i finanziamenti solo fino al 2000, peraltro in modo disorganico e in maniera ridotta.

La cifra di un milione di euro proposta consente soltanto di affrontare gli interventi più urgenti per l'anno in corso e costituisce pertanto la base minima di intervento per affrontare la difficile situazione in cui versano le istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

### Articolo 5

L'intervento si rende necessario per colmare il vuoto normativo sulle modalità di erogazione dei compensi ai componenti di commissioni e comitati di esperti, valutatori e monitori, di cui il MIUR si avvale per l'esame di progetti di ricerca da finanziare, sia in campo universitario in quello della ricerca negli enti e nelle industrie, con particolare riguardo a quelli di notevole importanza strategica, relativi ai centri di eccellenza della ricerca, alla ricerca universitaria ex 40 per cento, al fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), al fondo per la ricerca di base (FIRB) e ai progetti strategici ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eccetera.

Atteso, infatti, che la normativa generale in materia di attribuzione di incarichi ad esperti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come riformulato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appare inadeguata ad una realtà complessa e variegata come quella dell'università e della ricerca, in mancanza di una normativa più stringente, che consentisse l'adozione di uno specifico decreto concernente i compensi da attribuire agli esperti, l'Amministrazione aveva provveduto introducendo specifiche disposizioni ma la Corte dei conti ha fatto rilevare l'anomalia della procedura e la carenza normativa che ne è alla base. Il MIUR si trova pertanto nella condizione di non poter procedere ai compensi relativi alle procedure in corso, nonché alla definizione della procedura per il futuro: si rende pertanto necessario ed indifferibile un intervento d'urgenza per la riorganizzazione ed omogeneizzazione della materia attraverso l'adozione di un decreto generale che ricomprenda tutte le fattispecie.

### Articolo 6

L'articolo introduce alcune modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie e dei Conservatori, concer-

nenti il valore dei titoli rilasciati dalle accademie e dai conservatori in base all'ordinamento previgente, al fine di armonizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale a quello universitario e soprattutto di eliminare situazioni penalizzanti per i possessori dei «vecchi titoli».

Dette disposizioni sono già comprese in un più ampio disegno di legge di modifica della citata legge n. 508 del 1999 (atto Camera n. 2899, articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*)), il cui esame è stato soltanto avviato dalla VII Commissione della Camera dei deputati nel luglio scorso; tuttavia si rende necessario un intervento d'urgenza al fine di non penalizzare i possessori dei titoli in questione.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del provvedimento riformula il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 508 del 1999, stabilendo che tutti i diplomi, rilasciati dalle accademie e dai conservatori in base all'ordinamento previgente alla riforma, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

Il testo vigente, invece, riduce l'ambito di applicabilità ai soli diplomi «conseguiti» presso le accademie e i conservatori «anteriormente alla data di entrata in vigore della legge» ma, considerata la complessità di attuazione della legge n. 508 del 1999, che richiede tempi necessariamente lunghi, detta disposizione appare ingiustificatamente discriminante nei confronti di coloro che conseguono i titoli previsti dall'ordinamento previgente fino al rilascio dei nuovi diplomi accademici di primo e di secondo livello.

L'articolo 6, comma 1, alle lettere *b*) e *c*), determina il valore dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente presso le accademie e i conservatori, attribuendo ad essi il valore di titoli d'accesso (per coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado) sia ai corsi di studi attivati dalle nuove istituzioni di alta formazione per il rilascio di diplomi accademici di secondo livello, sia ai corsi di laurea

specialistica presso le università, e rimettendo in ogni caso alle singole istituzioni, in sede di ammissione, la valutazione dei crediti formativi maturati nel corso di studi svolto e degli eventuali debiti da colmare; si dispone inoltre, in via generale, che comunque i crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei vecchi titoli possono essere valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università (comma 1, lettera *b*).

Il comma 1, lettera *c*), prevede anche per i vecchi diplomi l'equiparazione alle lauree triennali per l'accesso ai pubblici concorsi.

#### Articolo 7

L'intervento previsto al comma 1, già introdotto con emendamento parlamentare nel disegno di legge di cui all'atto Senato n. 761 (ora atto Camera n. 2238, articolo 5, comma 1, del nuovo testo), si rende necessario per stimolare le università a consentire e favorire le attività di servizio agli studenti svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, con particolare riguardo a quelle di orientamento e tutorato e alle iniziative culturali, con l'obiettivo ultimo dell'attuazione del diritto allo studio.

Il carattere d'urgenza risiede nella necessità di intervenire in tempo utile per garantire agli studenti i servizi di orientamento e di assistenza, entro i termini delle iscrizioni al nuovo anno accademico, che, come è noto scadono il 5 novembre.

Al comma 2 è introdotta una modifica alla legge 14 novembre 2000, n. 338, recante disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. La predetta legge, i cui finanziamenti sono stati integrati dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 di-

cembre 2001, n. 338, prevede la presentazione da parte dei soggetti ivi indicati, di richieste di cofinanziamento, al 50 per cento, per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

L'importo complessivo degli interventi da realizzare è pertanto dell'ordine di 670.000.000 di euro.

L'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 338 del 2001 prevede che alla complessa ed impegnativa attività istruttoria delle richieste provveda una apposita commissione, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, che provvede altresì alle funzioni di segreteria. Il testo attuale della norma prevede anche che agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali disposizioni non consentono di assicurare alla commissione tutti gli ausili necessari per l'espletamento dei propri compiti istituzionali e sono fonte di disfunzioni in quanto le domande sono presentate al Ministero mentre le funzioni di segreteria dovrebbero essere svolte dagli uffici della Conferenza Stato-regioni.

La norma proposta è diretta ad ovviare tali inconvenienti, spostando dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le funzioni di segreteria della commissione. La relativa spesa è commisurata ai fondi destinati al finanziamento dei progetti, nella misura massima dell'1 per cento e non comporta nuovi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

*A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il provvedimento si compone di 7 articoli, contenenti norme modificative, integrative o interpretative di precedenti disposizioni.

L'articolo 1, comma 1, detta disposizioni integrative per l'applicazione dell'articolo 473 del testo di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di corsi di riconversione professionale. Il comma 2 dispone l'aumento del limite di spesa fissato nell'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge finanziaria 228 dicembre 2001, n. 448. I commi 3 e 4 dettano disposizioni per il reperimento dei finanziamenti necessari per l'applicazione del comma 2.

L'articolo 2 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in materia di costituzione delle classi nelle scuole.

L'articolo 3 dispone l'incremento dei finanziamenti ai centri di spesa interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, in materia di subentro dello Stato nei contratti di appalto per la pulizia delle scuole stipulati dagli enti locali, e detta le necessarie disposizioni per il reperimento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 4, comma 1, detta disposizioni per attribuire alle università le risorse per sanare situazioni debitorie derivanti dalla corresponsione di trattamenti economici al personale docente e ricercatore e per il reperimento delle relative risorse finanziarie. Il comma 2 detta disposizioni per attribuire un finanziamento di 10 milioni di euro a favore delle università ed istituti universitari non statali, legalmente riconosciuti, per assicurare la uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e per la relativa copertura finanziaria. Il comma 3 detta disposizioni per la realizzazione di interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta cultura, previste dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e per la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 5 detta disposizioni integrative dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di compensi spettanti ai componenti di commissioni, comitati ed esperti incaricati delle procedure di selezione e valutazione dei programmi e progetti di ricerca. Deve colmarsi, cioè, un vuoto normativo, non rendendosi possibili specifici interventi sulla base della legislazione vigente in materia di attribuzione di incarichi ad esperti, legislazione che risulta inadeguata per la sua generalità a disciplinare si-



tuazioni attinenti all'università e alla ricerca. Appare pertanto indifferibile un intervento che definisca il quadro degli incarichi e dei relativi compensi nel settore.

L'articolo 6 apporta modifiche e integrazioni all'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di titoli di studio rilasciati dalle Accademie e Conservatori in base all'ordinamento previgente.

L'articolo 7 interviene in materia di servizi per attività di orientamento, tutorato e iniziative culturali per gli studenti universitari, previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché in materia di alloggi e residenze universitarie.

Le norme contenute nel provvedimento in esame non modificano materie per le quali esiste riserva assoluta di legge o soggette a norme di delegificazione.

*B) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento legislativo non pone problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario.

*C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario o speciale.*

Le norme proposte non hanno diretto impatto sulla disciplina delle competenze delle regioni.

*C) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Il provvedimento in esame non ha riflessi per quanto riguarda le norme su trasferimento di competenze alle regioni.

2) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

*A) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.*

Il provvedimento, come indicato al punto A) del paragrafo 1, si prefigge interventi di varia natura, la cui finalità comune è quella di realizzare urgenti azioni di contenimento della spesa e, nel contempo, di finanziamento di spese indifferibili. Gli importi dei mezzi finanziari occorrenti sono esattamente individuati nei vari articoli, unitamente alle procedure e modalità di reperimento dei relativi finanziamenti nel bilancio statale. I tempi di realizzazione previsti per i vari adempimenti sono connessi con l'urgenza del provvedimento e sono limitati ad un arco temporale molto ristretto. Relativamente agli articoli 1, 4 e 5 il provvedimento in esame

prevede, in particolare, una decretazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca intesa a:

- 1) individuare il personale docente in soprannumero che dovrà svolgere i corsi di riconversione professionale;
- 2) definire i criteri per la ripartizione del fondo da istituire per fare fronte alla situazione debitoria delle università;
- 3) stabilire i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati della valutazione di programmi e progetti di ricerca.

*B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.*

Non si ravvisano oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, né a livello centrale, né a livello periferico.

*C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.*

Le norme contenute nel decreto-legge non determinano risultati di tale tipo.

*D) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Il decreto-legge non prevede, neppure in via indiretta, oneri di tale tipo.

*E) Elementi di «drafting» e linguaggio normativo.*

Nel decreto-legge non sono contenute nuove definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell'attuale cultura tecnico-giuridica della materia. I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolato appaiono corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 4 intende attivare stanziamenti iscritti nel Fondo speciale di parte corrente (Tabella A) e di conto capitale (Tabella B) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

In particolare, il comma 1 attiva lo stanziamento iscritto in Tabella B, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, nella parte destinata a «regolazioni debitorie», pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. La finalizzazione di dette risorse per la sanatoria di situazioni debitorie delle università corrisponde a quanto concordato in sede di redazione della finanziaria 2002, a fronte delle necessità di sopperire alla mancata copertura del 1995, a valere sulle risorse statali, degli oneri relativi alla progressione economica per anzianità del personale docente e ricercatore delle università.

I commi 2 e 3 sono finalizzati al prelevamento degli stanziamenti accantonati per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle citate Tabelle A e B della legge finanziaria per il 2002.

Il comma 2 si riferisce ai fondi stanziati nella tabella A: si prevede l'utilizzazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 per incrementare i fondi destinati all'unità previsionale di base 25.1.2.4, «Università ed istituti non statali», capitolo 5502, «Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ciò allo scopo di consentire il pagamento delle borse di studio agli studenti iscritti presso le predette Istituzioni.

Il comma 3 si riferisce alle risorse accantonate nella tabella B: si prevede l'utilizzazione di 1 milione di euro per l'anno 2002 per incrementare i fondi dell'unità previsionale di base 26.1.1.2 «Accademie ed istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La predetta somma è necessaria per consentire gli interventi indifferibili nel settore edilizio a favore delle istituzioni statali per l'alta formazione artistica e musicale (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche e Istituti musicali pareggiati) atteso che l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha trasferito al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) le competenze in tale materia, facendo venire meno gli oneri relativi alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici utilizzati dalle predette istituzioni, posti a carico delle province dalla legge

11 gennaio 1996, n. 23. Infatti, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 23 del 1996 che, come detto, aveva trasferito dallo Stato alle province le competenze di cui trattasi, fu trasferita, nell'esercizio finanziario 1999, dallo stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione a quello del Ministero dell'interno, per il successivo invio alle province, la somma complessiva di lire 22.446.677.000, per il funzionamento degli istituti scolastici, quantificata con decreto in data 26 febbraio 1998 del Ministero delle finanze, del tesoro, della programmazione economica e della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998. Di tale somma, la quota destinata alla Accademie, ai Conservatori di musica e agli istituti superiori per le industrie artistiche ammontava a lire 5.717.539. Tali risorse non sono state più restituite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e comunque l'Unione province d'Italia si è impegnata a sostenere, fino al 2000, le predette spese a favore di tali istituti. I finanziamenti sono stati ancora erogati ma in modo disorganico dalle singole province e in maniera ridotta. Conseguentemente appare evidente che la cifra di un milione di euro proposta è destinata a consentire soltanto gli interventi più urgenti per l'anno in corso, fermo restando che sarà necessario reperire nei prossimi anni le risorse finanziarie necessarie per la funzionalità degli istituti in questione, in attuazione della riforma prevista dalla legge n. 508 del 1999.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n.127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 21 dicembre 1999, n. 508

**Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati**

... *Omissis* ...

Articolo 4 - *Validità dei diplomi*

1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).

... *Omissis* ...

Legge 14 novembre 2000, n. 338

### **Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari**

Articolo 1 - *Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.*

1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa è determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse già stanziare negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità

per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienicosanitaria, nonché alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.

5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.

6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei cri-

teri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalità della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali.

9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è abrogato.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002.*

**Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e la funzionalità delle sedi scolastiche, nonché di disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola)*

1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito nega-

tivo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.

3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 2.

##### *(Accorpamenti e sdoppiamenti di classi)*

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

#### Articolo 3.

##### *(Finanziamento degli uffici scolastici regionali)*

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base «Strutture scolastiche», sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

*(Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)*

1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 5.

*(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

#### Articolo 6.

*(Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori)*

1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di

entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.».

## Articolo 7.

### *(Attività di servizio per gli studenti universitari)*

1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è

determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.».

Articolo 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – MORATTI – TREMONTI –  
FRATTINI – LA LOGGIA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

